



**Guardia di Finanza
SCUOLA ALPINA**

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Fiamme Gialle, 8 – 38037 Predazzo (TN) – Tel. 0462/501661 – Fax 0462/502062 – Pec: tn1000000p@pec.gdf.it.

**Affidamento in concessione del servizio “Bar”
presso il “Padiglione Monte Cimone” della
Scuola Alpina della Guardia di Finanza, ubicata
in via Fiamme Gialle n.8 – 38037 Predazzo (TN)**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE**

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

(art. 26, comma 3-ter, D. Lgs. n. 81/2008)

Stazione appaltante: Scuola Alpina “Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti”.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

A seguito della riforma normativa, introdotta dal D.Lgs. 106/2009 (*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008*), è stato modificato l'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 con l'introduzione, al comma 3-ter, della circostanza che, nei casi in cui il contratto sia affidato da soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o laddove il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenza recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi da specifica interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Il campo di applicazione riguarda i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni, un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendo responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL D.U.V.R.I.

Il presente documento “D.U.V.R.I.” si prefigge lo scopo di evidenziare una valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenza relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, nonché le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Viene messo a disposizione dell'appalto della gara e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, **quantunque, nel caso di specie si verta nell'ipotesi della concessione, ove anche i costi da interferenza sono a carico del concessionario.**

L'Impresa concessionaria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi allo svolgimento della propria attività, può presentare proposte d'integrazione al D.U.V.R.I., ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel D.U.V.R.I. non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'impresa concessionaria o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi d'interferenza, in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 “*Capitolato generale d'appalto*”, art. 5 c.1 lettera i) e dal D.P.R. 222/2003, art. 7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la Stazione Appaltante procede all'aggiornamento del D.U.V.R.I. ed eventualmente dei relativi costi afferenti la sicurezza, **fermo restando che nella presente situazione, trattandosi di affidamento di concessione di servizi, i predetti costi sono a esclusivo carico del concessionario.**

1.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati *rischi interferenti*, per i quali è predisposto il presente D.U.V.R.I., i seguenti rischi:

- a. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera del concessionario e di appaltatori diversi;
- b. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del concessionario;
- c. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il concessionario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del concessionario;
- d. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività oggetto di concessione), richieste esplicitamente dal committente.

2. ANAGRAFICA DELLA CONCESSIONE

2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI.

L'affidamento della concessione attiene al servizio di bar presso il "Padiglione Monte Cimone" della Scuola Alpina del Corpo della Guardia di Finanza, sita in Predazzo (TN) in via Fiamme Gialle n.8, secondo le modalità e le frequenze indicate nelle "Capitolato tecnico relativo all'affidamento in concessione del servizio "Bar" presso la Scuola Alpina. Responsabile del procedimento amministrativo, Ten.Col. Fabio Mannucci.

2.2 COMMITTENTE:

- Scuola Alpina "Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti";
- indirizzo sede legale: Via Fiamme Gialle n.8 - Predazzo (TN);
- codice fiscale: 91017750224;
- indirizzo unità produttiva: coincide con la sede legale;
- per il Datore di Lavoro, Gen.B. Vito Straziota, giusta determinazione dirigenziale di delega di funzione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro n° 20970/12 del 06/02/2012, il Comandante della Scuola Alpina, Col. Stefano Murari, in qualità di dirigente.

2.3 RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO:

Scuola Alpina: "Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti", Via Fiamme Gialle n. 8 – 38037 Predazzo (TN)

2.4 APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

- Denominazione impresa aggiudicataria: _____;
- Indirizzo sede legale: _____;
- Indirizzo unità produttiva: Via Fiamme Gialle n. 8 - Predazzo (TN)
- Codice Fiscale e P.IVA: (C.F. _____) – (P.I.– _____);
- Registro imprese: _____;
- Legale Rappresentante: _____;
- Datore di lavoro: _____;
- Referente del coordinamento: _____;
- R.S.P.P.: _____;
- Persone attive durante le lavorazioni: _____;
- Orario di presenza: secondo il capitolato tecnico

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare ricognitiva dei rischi standard da interferenza, relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, si sono rilevate possibili situazioni d'interferenza.

In relazione alla concessione in oggetto (par. 2.1), le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate.

L'eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro può comportare una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro.

A seguito della valutazione vengono, inoltre, valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- a. procedure contenute nel D.U.V.R.I. e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b. misure di coordinamento previste nel D.U.V.R.I. relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

3.1 SERVIZIO DI BAR E ANNESSO LOCALE MAGAZZINO

Il concessionario, nello svolgimento del servizio, dovrà operare secondo gli orari indicati nel disciplinare di gara.

Tenendo conto delle prestazioni su cui è articolato lo svolgimento del servizio, si riporta la valutazione preliminare delle possibili interferenze.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate analiticamente nel "Capitolato tecnico relativo all'affidamento in concessione del bar presso il "Padiglione Monte Cimone della Scuola Alpina".

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di somministrazione di alimenti e bevande e per quelle di pulizia e raccolta dei rifiuti del bar, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene e sono a carico del concessionario.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni del servizio oggetto della concessione devono sempre essere effettuate nel rispetto dell'incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti ipotesi:

- a. presenza di impianti a vista o sotto traccia quali: distribuzione acqua ed elettrocuzione;
- b. impianti e/o apparecchiature non disattivabili durante i lavori e tipologia di pericolo connesso con il loro funzionamento (di proprietà dell'appaltante):
 - (1) "macchina per il caffè professionale per uso bar" – tipologia pericolo: "rischio elettrico e rischio ustioni";
 - (2) "frigoriferi e congelatori" – tipologia pericolo: "rischio elettrico";
 - (3) "affettatrice" – tipologia pericolo "rischio taglio e rischio elettrico";
 - (4) "forno elettrico" – tipologia pericolo "rischio ustioni e rischio elettrico";
- c. attrezzature di proprietà del committente messe a disposizione in uso esclusivo del gestore Bar:
 - (1) "banco Bar completo di frigorifero e lavastoviglie ad incasso" – tipologia pericolo "rischio elettrico";

(2) “*scaldavivande elettrico*” tipologia pericolo “ *rischio elettrico e rischio ustioni*”;

- d. pericolo d’inciampo e di scivolamento su pavimento bagnato;
- e. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;
- f. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
- g. sversamenti accidentali con il rischio ustioni;
- h. pericolo d’infortunio a seguito dell’uso inadeguato di attrezzature varie (uso coltelli ecc.), occorrenti per la preparazione di alimenti o bevande.

Per lo stoccaggio delle vivande il committente ha dato disponibilità di un annesso magazzino completo di scaffalature in acciaio.

Al gestore gli è stato dato in uso esclusivo un locale WC all’interno dei locali bagno del circolo unificato.

L’ubicazione della cassetta di pronto soccorso più vicina ed accessibile a tutti gli utenti è situata all’interno del locale bagno del circolo unificato.

Ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore:

rischio (d.) – (g.): segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “a monte e a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. Interdizione del transito nel locale/spazio d’intervento, oppure effettuazione del lavoro in orario di chiusura degli uffici;

rischio (a) - (f.): chiusura del locale, aerazione naturale ed uso dei DPI da parte dell’operatore. In merito, si specifica che in caso di “emergenza” è facoltà del cessionario procedere, autonomamente, all’apertura del locale concesso ad adottare qualsiasi condotta idonea ad eliminare eventuali pericoli per la sicurezza delle persone ovvero garantire la perfetta sicurezza e igiene dei locali;

rischio (a.) – (b.) – (c): utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE e in buono stato di conservazione. Non è consentito l’uso di prese domestiche; si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L’Impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell’apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo d’inciampo, protetti se e quando soggetti a usura, colpi o impatti.

Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni ed esterni dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi sono già tenuti in considerazione nel rispettivo Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornati periodicamente e nei Piani di Emergenza e relative planimetrie esposte alle pareti.

Tutte le situazioni di carattere emergenziale dovranno essere tempestivamente comunicate al Sottufficiale d’Ispezione presso il Corpo di Guardia della Scuola Alpina ubicato presso l’ingresso principale, oppure contattando il numero telefonico interno “**210**”.

4. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee a eliminare o ridurre i rischi d'interferenza sono principalmente di natura organizzativa e della gestione.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

4.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE

Designazione di un referente operativo della committenza (Rappresentante per l'Amministrazione): il Capo Ufficio Amministrazione, Ten.Col. Fabio Mannucci, quale preposto per il locale Circolo Unificato.

Informazione dei militari in servizio nella struttura interessata, sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione d'interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione al concessionario, per il tramite del Rappresentante dell'Impresa, di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione al concessionario delle procedure adottate per l'emergenza.

4.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Presenza visione dei luoghi di lavoro, preventiva all'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un referente del coordinamento, che può identificarsi anche con il Rappresentante dell'Impresa.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "*lavori in corso*", "*pavimento bagnato*"; interdizione dell'area d'intervento se necessario).

5. COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Costi per la sicurezza da interferenza.

Sono i costi derivanti da oneri per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione della concessione di servizi. Tali costi devono essere valutati dalla Committente e indicati nel contratto, ancorché, trattandosi di concessione, siano a carico esclusivo del concessionario. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che si prevede di sostenere "in più rispetto a quanto già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Il concorso dei costi della sicurezza è stato quantificato, forfettariamente, in € 50.00 (cinquanta,00), per tutta la durata della concessione.

Lo stesso, in sintesi, ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- a. apprestamenti previsti nel presente documento;
- b. misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmentemente

- previsti nel presente D.U.V.R.I. per lavorazioni interferenti;
- c. procedure contenute nel presente documento e previste per specifici motivi di sicurezza;
 - d. eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 - e. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per la concessione di servizi in argomento, a seguito della presente valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, non sono previsti costi specifici per la sicurezza da interferenze in quanto ricompresi tra i costi per la sicurezza propri delle lavorazioni oggetto di concessione (servizio "Bar").

Sono, quindi, esclusi dal conteggio degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti tutti quelli direttamente sostenuti dal concessionario per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione e informazione specifica.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

6. VALIDITÀ E REVISIONE DEL D.U.V.R.I.

Il presente D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del contratto di concessione ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso ed in caso di modifica sostanziale delle condizioni della concessione potrà essere soggetto a revisione e aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione al concessionario e sottoscritta per accettazione.

IL COMMITTENTE

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
Col. Stefano Murari

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA APPALTATRICE